



Determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese n° 78 del 24/02/2023

OGGETTO: Invito alle società in elenco a comunicare il proprio domicilio digitale e contestuale avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio in caso di inadempienza ex art. 37 D.L. n. 76/2020

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

- Visto l'articolo 16 comma 6 del D.L. 185/2008, convertito in legge 2/2009 e modificato dall'art. 37 d.l. n. 76/2020 (conv. l. n. 120/2020), che prevede l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di iscriversi nel registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (ora domicilio digitale);
- Considerato che l'ufficio ha verificato che le società aventi sede nella provincia di Modena, indicate nell'elenco allegato, risultano prive di domicilio digitale oppure erano titolari di un domicilio digitale che è stato a suo tempo cancellato d'ufficio e non è stato in seguito sostituito;
- Visto l'art. 16 co. 6 *ter* del d.l. 185/2008 (convertito in l. 2/2009), introdotto dall'art. 37 del d.l. 76/2020, in base al quale "il Conservatore del Registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorso trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese e avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis";
- Preso atto che l'art. 16 co. 6 *bis* del d.l. 185/2008 (convertito in l. 2/2009), come modificato dall'art. 37 del d.l. 76/2020, prevede l'assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore ed erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'art. 8 co. 6 della l. 580/1993;
- Preso atto che alle società inadempienti, secondo quanto stabilito dall'art. 16 co. 6 *bis* del d.l. n. 185/2008 (convertito in l. 2/2009), verrà applicata la sanzione di cui all'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata;
- Ritenuto opportuno, nel rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione all'attività amministrativa, che sia comunicato l'avvio del procedimento di assegnazione del domicilio digitale alle suddette società al fine di permettere loro l'eventuale regolarizzazione (similmente a quanto espressamente stabilito, per le imprese individuali, dall'art. 5 comma 2 d.l. n. 179/2012, conv. l. n. 221/2012, così come modificato dall'art. 37 dl n. 76/2020);
- Visto l'art. 8 co. 3 della l. 241/1990 che stabilisce: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";
- Visto l'art. 32 della l. 69/2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione online sul sito istituzionale, e preso atto che l'Albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;
- Visti i principi espressi nell'atto d'indirizzo del Giudice del Registro delle Imprese di Modena del 7.6.2022 (prot. 31331/E) che detta all'Ufficio del Registro delle Imprese le modalità operative da seguire per notificare, mediante pubblicazione sull'Albo camerale online, i provvedimenti massivi di diretta competenza del Conservatore di cui all'art. 40 del d.l. 76/2020, destinati ad un'ampia pluralità di soggetti privi di domicilio digitale;
- Vista la comunicazione di Unioncamere n. 11514 del 23.5.2022, prot. 30746/E, e successiva lettera-rettifica del 10.6.2022, prot. 34296/E;
- Vista la deliberazione n. 109 del 23.6.2022 della Giunta della Camera di Commercio di Modena e la deliberazione n. 15 del 28.7.2022 del Consiglio della Camera di Commercio di Modena, con le quali è stato approvato il "Regolamento per l'assegnazione d'ufficio dei domicilia digitali alle imprese e società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese";
- Visto l'art. 4 co. 1 del Regolamento che, in particolare, stabilisce: "La comunicazione massiva di avvio del



procedimento (...) è effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Modena nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese”;

- Atteso che per le imprese individuali e per le società con domicilio digitale non attivo, l'ufficio, mediante determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese n. 3 del 7.1.2025 e suoi allegati (“Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 2190 c.c. per l’iscrizione d’ufficio della cancellazione dei domicili digitali inattivi” ed “Elenco delle società e imprese individuali con Pec revocata da almeno 12 mesi”), pubblicati sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Modena nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al Registro delle Imprese, ha comunicato l'avvio del procedimento massivo per l'iscrizione d'ufficio della cancellazione dei domicili digitali revocati da almeno 12 mesi;
- Vista la determinazione del Conservatore n. 57, pubblicata all'albo camerale in data 12.2.2025, con la quale si è provveduto all'iscrizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 2190 c.c., della cancellazione dei domicili digitali non attivi per le imprese individuali e per le imprese costituite in forma societaria inadempienti, che attualmente risultano quindi prive di domicilio digitale;
- Ricordato che, a seguito della cancellazione del domicilio digitale, occorre procedere con l'avvio del procedimento ex art. 37 D.L. n. 76/2020, di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale con contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative per omessi adempimenti, per le sole posizioni per le quali sussistono i presupposti per l'avvio del procedimento stesso, in base alle norme già richiamate, e con esclusione delle imprese soggette a procedura concorsuale;
- Preso atto del termine di trenta giorni entro cui le società possono regolarizzare la loro iscrizione anagrafica comunicando il proprio domicilio digitale;
- Vista la comunicazione (allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento, che avvia il procedimento di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale e accorda un termine finale alle società per la regolarizzazione;
- Visto l'allegato B contenente l'elenco di n. 535 società destinatarie della comunicazione di avvio del procedimento, parte integrante del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso

d e t e r m i n a


- 1) di approvare la comunicazione allegata di avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio del domicilio digitale destinato alle società indicate nell'elenco richiamato nelle premesse. La comunicazione si ritiene portata a conoscenza delle imprese indicate nell'elenco allegato mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Modena, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese, secondo quanto stabilito nel Regolamento camerale citato nelle premesse;
- 2) che il presente provvedimento sia pubblicato per 30 giorni sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Modena nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese, assieme alla comunicazione di avvio del procedimento e all'elenco delle società destinatarie.

avv. Stefano Bellei



ALLEGATO A

allegato alla determinazione n. 78 del 24/2/2025 -
Comunicazione di avvio procedimento -



COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO

(art. 37 D.L. n 76/2020)

ALLE SOCIETA' INDICATE NELL'ELENCO ALLEGATO

OGGETTO: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE - COMUNICAZIONE RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 2 L. 241/1990 E IN BASE AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 15 DEL 28/07/2022 EMANATO PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 37 D.L. N. 76/2020

Spett.le società (indicata nell'elenco allegato),

il domicilio digitale (PEC) della società deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel registro delle imprese (v. l'articolo 16 del D.L. n. 185/2008 convertito in L. n. 2/2009). La società deve inoltre mantenere attivo e valido nel tempo il proprio domicilio digitale.

Al momento **non risulta che sia stato comunicato** all'Ufficio del Registro delle Imprese di Modena **il domicilio digitale della società** (indicata in allegato) oppure il domicilio digitale è stato a suo tempo cancellato d'ufficio perché non valido, revocato o inattivo e **non è stato da Lei sostituito**.

Secondo quanto previsto dal comma 6-bis dell'art. 16 sopra ricordato e con le modalità disposte nel regolamento camerale indicato in oggetto, si invitano le società (indicate in allegato) a presentare regolare domanda di iscrizione del domicilio digitale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo camerale online della Camera di Commercio di Modena.

Comunicando il domicilio digitale, la società eviterà di dover pagare la sanzione e gli oneri previsti.

La domanda di iscrizione del domicilio digitale è semplice da compilare: può essere da Lei direttamente presentata accedendo alla piattaforma <https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home>, presso cui Lei potrà anche firmare digitalmente la richiesta.

La domanda non è soggetta a imposta di bollo e diritti di segreteria. Per informazioni tecniche su come presentarla e inviarla telematicamente è possibile contattare l'assistenza tramite la piattaforma sopra evidenziata e consultare le istruzioni operative disponibili in SARI al seguente link: <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/mo>.

Scaduto il termine sopra indicato, la Camera di Commercio assegnerà d'ufficio il domicilio digitale alle società (indicate in allegato) e **applicherà contestualmente la sanzione amministrativa per omesso adempimento**: il verbale di accertamento sanzionatorio sarà



notificato **per tutti i soggetti obbligati e per la società quale obbligata in solido** nello stesso domicilio digitale e conterrà la richiesta di pagare € 412,00 per ogni obbligato per fini sanzionatori, cui si aggiungeranno le spese di procedimento.

In questo caso il domicilio digitale attribuito d'ufficio dalla Camera di Commercio alla società:

- a) avrà la seguente dicitura: *codice_fiscale_società@impresa.italia.it*;
- b) **sarà valido solamente per il ricevimento** di comunicazioni e notifiche **e non consentirà** di rispondere alle comunicazioni pervenute;
- c) sarà disponibile all'indirizzo *https://impresa.italia.it* presso il cassetto digitale dell'imprenditore;
- d) sarà accessibile mediante identità digitale (SPID/CNS).

Responsabile del procedimento: Avv. Stefano Bellei

Amministrazione competente: Ufficio Registro Imprese - Camera di Commercio di Modena

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: *cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it*

Termine di conclusione del procedimento:

- a) entro 5 gg. da quando l'imprenditore comunica telematicamente e in modo corretto il domicilio digitale della propria impresa. Con l'iscrizione nel Registro delle Imprese del domicilio digitale dell'impresa, si determina l'automatica archiviazione del procedimento d'ufficio;
- b) se l'imprenditore non comunica telematicamente e in modo corretto il domicilio digitale della propria impresa individuale entro il termine sopra indicato, il procedimento si concluderà entro il 90° giorno dalla comunicazione di avvio del presente procedimento con l'iscrizione d'ufficio del domicilio digitale nel registro delle imprese e con l'irrogazione della sanzione.

In caso di inerzia nella conclusione del procedimento può essere presentato un sollecito al Conservatore del Registro delle Imprese di Modena.

Distinti saluti

Il Conservatore

Avv. Stefano Bellei